

DOCOMOMO Italia - Onlus STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, OBIETTIVI

Articolo 1

È costituita, con il nome “DO.CO.MO.MO. Italia - Onlus”, una Associazione senza scopo di lucro, volta a promuovere la documentazione e la tutela del patrimonio dell’architettura moderna in Italia.

L’ente persegue esclusivamente finalità di utilità sociale con divieto di svolgimento di altre attività, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Articolo 2

L’Associazione, pure nella sua autonomia, assume come referente a livello internazionale DO.CO.MO.MO. International (DOcumentation, COnservation of buildings, sites and neighbourhoods of the MODern MOvement).

Articolo 3

L’Associazione ha sede in Roma, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», via della Ricerca Scientifica s.n.c., e può istituire delegazioni e sezioni locali su tutto il territorio nazionale.

Articolo 4

Lo scopo dell’Associazione è quello di promuovere, divulgare e coordinare attività di ricerca, studio, informazione e sperimentazione per quanto riguarda la tutela, la documentazione, la conservazione, il recupero ed il restauro del patrimonio edilizio e urbanistico moderno.

Per il conseguimento di tali obiettivi l’Associazione si propone di:

- a) studiare e mettere a punto metodologie e criteri per la conoscenza, la documentazione e l’intervento sul patrimonio dell’architettura moderna;
- b) individuare temi di ricerca scientifica derivanti da esperienze analoghe, anche a livello internazionale, e promuoverne l’approfondimento;

- c) stabilire e mantenere contatti, in campo nazionale e internazionale, tra coloro che si interessano ai problemi di cui al punto a) o con le Associazioni aventi scopi simili;
- d) organizzare conferenze, seminari, convegni, incontri e dibattiti fra studiosi, esperti, tecnici e amministratori pubblici e privati sul tema della salvaguardia dell'architettura moderna in Italia;
- e) promuovere iniziative volte alla catalogazione del patrimonio architettonico moderno (singole opere, complessi, parti urbane);
- f) collaborare con le competenti autorità alla stesura di norme, raccomandazioni, regolamenti interessanti gli interventi di salvaguardia e restauro del patrimonio moderno;
- g) promuovere pubblicazioni attinenti alle finalità dell'Associazione;
- h) svolgere attività affini tra cui quelle relative alla tutela dell'ambiente, la pianificazione e l'impiego delle risorse per la conservazione e il recupero del patrimonio dell'architettura moderna;
- i) studiare i problemi connessi con l'uso e il riuso delle opere moderne nel diverso contesto ambientale e urbano contemporaneo;
- l) operare un collegamento nell'ambito delle iniziative promosse a livello internazionale da DO.CO.MO.MO. International.

L'Associazione DO.CO.MO.MO. Italia – Onlus svolge, pertanto, la sua attività esclusivamente per perseguire scopi di pubblica utilità nel campo della conoscenza, della salvaguardia e della conservazione del patrimonio architettonico moderno italiano, nonché dell'informazione, della didattica e della ricerca scientifica.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse e strumentali per il raggiungimento degli scopi.

Articolo 5

Nell'intento di raggiungere gli obiettivi di cui all'Art. 4, l'Associazione può stabilire convenzioni con centri di studio, dipartimenti, istituti e laboratori universitari e non, con Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per ottenere sovvenzioni, finanziamenti, contratti di ricerca, nonché l'uso dei mezzi.

TITOLO II MEMBRI E ADESIONI

Articolo 6

L'Associazione comprende Soci individuali, Soci collettivi, Soci sostenitori, e Soci onorari.

Possono essere Soci individuali dell'Associazione coloro che si interessano di questioni aderenti agli scopi di cui all'Art. 4.

Sulla base degli stessi obiettivi possono essere Soci collettivi: Enti pubblici e privati, Associazioni, Istituti scientifici e tecnici.

c/o

Come pure possono essere Soci sostenitori: persone, Enti, Associazioni e Istituti che versino come quota associativa un contributo speciale.

Possono essere Soci onorari personalità di chiara fama o che si siano particolarmente distinte nelle attività finalizzate agli scopi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo è uniforme, come uniformi sono le norme che regolano la partecipazione degli associati alla vita dell'associazione; è espressamente esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Articolo 7

L'ammissione di nuovi aderenti avviene attraverso la loro presentazione da parte di due soci ed è approvata dal Consiglio Direttivo con delibera presa a maggioranza.

Articolo 8

Tutti i Soci, esclusi i Soci onorari, sono tenuti al versamento della quota di adesione annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, in misura differenziata per i Soci individuali, per i Soci collettivi e per i Soci sostenitori, in relazione alle esigenze dei bilanci e all'eventuale reintegrazione della dotazione patrimoniale.

Il versamento della quota deve avvenire entro i primi due mesi dell'esercizio finanziario annuale e dà diritto: a partecipare agli incontri e alle attività nazionali; a ricevere la documentazione informativa sulle attività dell'Associazione.

Il socio in ritardo di un mese sul termine ultimo di versamento della quota si considera dimissionario.

Articolo 9

L'adesione all'Associazione DO.CO.MO.MO. Italia non dà diritto di partecipazione all'Associazione DO.CO.MO.MO. International, che è regolata da una sua specifica normativa statutaria.

TITOLO III ORGANI

Articolo 10

Gli organi dell'Associazione DO.CO.MO.MO. Italia – Onlus sono: l'Assemblea generale, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Comitato scientifico interistituzionale.

Articolo 11

L'Assemblea generale è composta dai Soci individuali, collettivi, sostenitori in regola con il versamento delle quote sociali e dai Soci onorari. Ogni socio ha il diritto di recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

c/o

Ciascun associato o partecipante maggiore di età ha diritto al voto su qualsiasi argomento all'ordine del giorno.

Articolo 12

L'Assemblea generale indirizza l'attività statutaria in linea con le finalità dell'Associazione e approva il bilancio preventivo e consuntivo, stabilendo l'entità delle contribuzioni dei propri componenti. Provvede altresì alla nomina degli altri organi, anche al di fuori dei propri membri.

Articolo 13

L'Assemblea generale è l'organo massimo deliberante e viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei membri.

Le convocazioni devono essere effettuate dieci giorni prima dell'adunanza con lettera o fax, contenente l'ordine del giorno.

Sono validamente costituite le assemblee in cui sia rappresentato il 30% dei soci, con la presenza di almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo.

Qualora un socio sia impossibilitato a partecipare a una riunione può, con delega scritta, farsi rappresentare da altro socio. Non sono tuttavia consentite più di due deleghe a una medesima persona.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Hanno diritto di voto coloro che sono in regola con il versamento della quota associativa, nonché i Soci onorari.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, composto da sette membri. La votazione avviene in segreto, a mezzo scheda, sulla base delle candidature espresse nel corso dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo designa fra i suoi membri il Presidente.

Le riunioni dell'Assemblea generale sono presiedute dal Presidente o da una persona da lui delegata.

Per il funzionamento dell'Assemblea generale e, in genere, degli organi sociali, può essere adottato dall'Assemblea stessa un regolamento interno contenente le norme di esecuzione dello Statuto.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo, i cui membri sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi, dura in carica tre anni. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo deve ritenersi dimissionario, provvedendo immediatamente alla convocazione dell'Assemblea generale per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

c/o

Qualora uno dei membri rinunci alla sua partecipazione al Consiglio Direttivo o ne decada per qualsiasi motivo, esso è surrogato nella carica dalla persona che risulta immediatamente successiva nello scrutinio di elezione del Consiglio in carica.

Articolo 15

In conformità con gli indirizzi dell'Assemblea generale, il Consiglio Direttivo realizza e coordina il conseguimento dei fini statutari. Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso ha l'obbligo di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi.

Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, un Segretario e un Tesoriere, determinandone le attribuzioni. La loro durata in carica segue quella del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo indica inoltre fra i membri dell'Associazione coloro che la rappresenteranno nelle commissioni e nei comitati internazionali, in tutte le occasioni in cui ciò verrà specificamente richiesto.

È facoltà del Consiglio Direttivo escludere il socio che si sia reso responsabile di abuso del nome dell'Associazione.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente. La convocazione è fatta mediante lettera o fax almeno sette giorni prima della riunione.

Sono validamente costituite le riunioni nelle quali siano presenti almeno quattro membri del Consiglio.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei presenti: a parità di voti spetta al Presidente la decisione finale.

Articolo 17

Al Presidente, che dura in carica tre anni, spetta la rappresentanza dell'Associazione DO.CO.MO.MO. Italia verso terzi e in giudizio.

Il Presidente sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo, nonché all'assunzione delle indicazioni del Comitato scientifico interistituzionale.

Articolo 18

Il Comitato scientifico interistituzionale è l'organo consultivo richiamato dal Consiglio Direttivo per la formulazione di proposte e di pareri su questioni che coinvolgono livelli istituzionali e operativi particolarmente ampi e complessi.

Ne fanno parte personalità e rappresentanti di Istituti, Associazioni, Società, Amministrazioni, Ministeri, ecc. nominati dal Consiglio Direttivo, anche su indicazioni provenienti dagli organismi di appartenenza.

c/o

Articolo 19

Il Consiglio scientifico interistituzionale, costituito da membri designati anche in tempi successivi, dura in carica un triennio. I membri del Consiglio scientifico interistituzionale sono sempre rieleggibili. Esso si riunisce ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente che lo convoca e lo presiede.

TITOLO IV NORME GENERALI

Articolo 20

L'esercizio finanziario ha inizio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 21

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da ogni altro provento derivante da contributi volontari dei soci o di Enti, Società, Istituti;
- c) dalla vendita delle pubblicazioni specificamente promosse;
- d) dai proventi derivanti dall'organizzazione di corsi, ecc.
- e) dalle entrate e proventi delle attività direttamente connesse e strumentali, per le quali verrà tenuta una separata contabilità.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili o avanzi di gestione o fondi, riservo o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore delle ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono obbligatoriamente destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse o strumentali.

Al termine di ogni esercizio sociale, che chiude al trentuno dicembre di ogni anno, verrà redatto il bilancio e rendiconto annuale. L'associazione redige e conserva la contabilità ed i relativi registri e documenti a termini di legge per le attività connesse o strumentali verrà redatta una separata contabilità.

Articolo 22

I soci che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di fare parte dell'Associazione, non possono richiedere le contribuzioni versate.

Articolo 23

Le cariche sociali sono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può fissare una quota di rimborso spese per lavori di segreteria e di amministrazione.

Articolo 24

I verbali dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo, firmati dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di questi da un altro membro all'uopo designato, sono riportati in appositi registri.

7

Articolo 25

Lo Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci. Il Presidente indirà un'Assemblea straordinaria dei soci sulle modifiche, per la cui approvazione è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dell'Assemblea.

Articolo 26

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato con le stesse modalità delle modifiche dello Statuto.

In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto, su indicazione della Assemblea, esclusivamente ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co.190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27

Per quanto non è espressamente previsto dallo Statuto valgono le disposizioni di legge.